

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1010)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1973 (V. Stampato n. 1563)

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1973*

Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi già in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano

ottenuto la cittadinanza italiana, è concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.

La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, è recuperata.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.